



Ai Comuni e agli Ambiti Territoriali Sociali
della Regione Puglia

Oggetto: Nota circolare in merito alla Legge Regionale n. 19/06 e s.m.i., art. 52, comma 1, **“Permanenza dei requisiti di autorizzazione”**.

La legge regionale n. 19/2006, con le previsioni dell'art. 16, comma 2, lettera d) e dell'art. 61, attribuisce ai Comuni la competenza all'esercizio della funzione di vigilanza e controllo sulle strutture e sui servizi socio assistenziali.

L'art. 52, comma 1, della stessa legge dispone che il Comune che ha rilasciato l'autorizzazione al funzionamento, deve vigilare sulla permanenza dei requisiti necessari all'esercizio delle attività autorizzate, così come definiti dalla stessa legge e dal regolamento di attuazione n. 4/2007. A tal fine il Comune deve effettuare annualmente visite ispettive in loco e acquisire una dichiarazione sostitutiva con la quale i titolari delle strutture e dei servizi autorizzati al funzionamento attestano che non vi sono state modifiche circa i requisiti strutturali organizzativi e funzionali alla base dell'autorizzazione al funzionamento.

Dalla disamina della norma si evince che la finalità perseguita è quella del permanere della validità delle autorizzazioni in presenza di due requisiti:

- il primo positivo e precisamente il permanere dei requisiti prescritti per il rilascio dell'autorizzazione al funzionamento e per l'esercizio delle attività autorizzate;
- il secondo negativo, legato all'assenza di irregolarità per le quali la su richiamata disciplina regionale prevede la revoca o la sospensione dell'autorizzazione, rilevabili dal Comune all'esito delle visite ispettive in loco.

Si rinviene altresì in capo al soggetto autorizzato, l'onere di presentare annualmente una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, relativa alla permanenza dei requisiti prescritti per l'autorizzazione e l'obbligo di consentire la visita ispettiva.

Atteso che la legge regionale n. 19/2006 e il Reg. R. n. 4/2007 non contengono disposizioni in merito alla scadenza dell'autorizzazione al funzionamento, la previsione normativa di cui all'art. 52, comma 1, della legge regionale n. 19/2006 deve essere interpretata nel senso che soltanto in presenza di irregolarità accertate in sede di verifica, la predetta autorizzazione possa essere sospesa oppure revocata, sulla base e in proporzione alla gravità della irregolarità accertata. La finalità della visita ispettiva è infatti volta a consentire l'esercizio del potere di vigilanza in merito al permanere dei requisiti prescritti per l'autorizzazione al funzionamento.

Per quanto sopra, le indicazioni in merito agli adempimenti e le modalità di assolvimento degli stessi, che l'art. 52, comma 1, della legge regionale n. 19/2006 e ss.mnm.i, pone in carico ai soggetti titolari delle strutture e dei servizi socio assistenziali e ai Comuni, ai fini del controllo sulla permanenza dei requisiti alla base del rilascio dell'autorizzazione al funzionamento, rese con le note circolari AOO_082 n. 5583 del

www.regione.puglia.it

Sezione Inclusione sociale attiva

Servizio Minori, famiglie e pari opportunità

Via G. Gentile n. 52 – Corpo E1 - Piano 1 - 70126 Bari– Tel. 080 5403316

mail: m.didonna@regione.puglia.it – pec: politichefamiliari.regione.puglia@pec.rupar.puglia.it

14/09/2015 e AOO_082 n. 718 del 16 febbraio 2017 al fine di completare il passaggio dai flussi cartacei ai flussi dematerializzati dei fascicoli dei procedimenti di autorizzazione e di iscrizione nei registri regionali delle strutture e dei servizi di cui al titolo V del Reg. R. n. 4/2007 e ss.mm.ii., sono da intendersi superate e sostituite dalla presente nota circolare.

Si precisa, pertanto, che i titolari delle strutture e servizi socio assistenziali iscritti nei registri di cui all'art. 53 della citata legge regionale, devono consentire i controlli in loco da parte del Comune e produrre in sede di verifica, la dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, relativa alla permanenza dei requisiti prescritti per l'autorizzazione.

Al verificarsi delle fattispecie di cui all'art. 38, comma 7, del Reg. R. n. 4/2007 e ss.mm.ii., deve essere inviata al Comune di competenza mediante la piattaforma web dedicata, resa accessibile all'indirizzo web <http://bandi.pugliasociale.regione.puglia.it>, apposita domanda di convalida dell'autorizzazione. Il Comune all'esito dell'istruttoria delle domande di convalida di cui sopra, accertata la permanenza del possesso degli standard strutturali, organizzativi e funzionali relativi alla tipologia di struttura e di servizio per il quale è stata rilasciata l'autorizzazione al funzionamento, mediante esame della documentazione prescritta dall'art. 39 per le strutture e dall'art. 40 per i servizi, nonché mediante visita ispettiva in loco, deve assumere i seguenti provvedimenti:


- a) **provvedimento di revoca** dell'autorizzazione al funzionamento in tutti i casi di accertata perdita dei requisiti necessari all'esercizio delle attività autorizzate, nel rispetto di quanto previsto all'art. 41 del Reg. R. n. 4/2007 e delle norme sul procedimento amministrativo di cui alla legge 241/90;
- b) **provvedimento di convalida** dell'autorizzazione al funzionamento in caso di modifica del legale rappresentante, di modifica della natura giuridica del soggetto titolare, di modifica nella denominazione e nell'assetto societario del soggetto titolare ovvero gestore, di modifica per subentro del soggetto gestore che non sia anche titolare, purchè tali modifiche non comportino cambiamenti nelle caratteristiche strutturali e organizzative della struttura e del servizio, ai sensi dell'art. 38, comma 7, del R.R. n. 4/07 e s.m.i..

In assenza di tali peculiari fattispecie di cui all' art. 38, comma 7, del Reg. R. n. 4/2007 e ss.mm.ii., si ritiene che l'autorizzazione al funzionamento rilasciata dal Comune, conservi la sua validità ed efficacia, senza che sia assunto alcun precipuo provvedimento di conferma dell'autorizzazione, volto ad intervenire su una autorizzazione che non sia in scadenza e per la quale nulla sia mutato.

In presenza di provvedimenti di diversa natura, incidenti sulla autorizzazione, il Comune provvederà in merito, notiziando tempestivamente la Regione e gli Ambiti territoriali sociali.

La Titolare P.O.

Attività di vigilanza e controllo
sulle strutture e servizi socio educativi
Dott.ssa Maria Vittoria Di Donna

 Di Donna Maria Vittoria
14.01.2022 12:18:02
GMT+00:00

La Dirigente di Servizio
Dott.ssa Francesca Basta

 BASTA FRANCESCA
14.01.2022 12:29:52
GMT+00:00

La Dirigente di Sezione
Dott.ssa Laura Liddo

Firmato digitalmente da
LAURA LIDDO
O = Regione Puglia
Firmato il 14/01/2022 13:24
Seriale Certificato: 691626

www.regione.puglia.it

Sezione Inclusione sociale attiva

Servizio Minori, famiglie e pari opportunità

Via G. Gentile n. 52 – Corpo E1 - Piano 1 -70126 Bari– Tel. 080 5403316

mail: m.didonna@regione.puglia.it – pec: politichefamiliari.regionepuglia@pec.rupar.puglia.it